



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

tel. 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

**AREA LINEA 3 – Sviluppo del territorio comunicazione informatica urp
demanio marittimo**
Servizio Sviluppo economico commercio suap demanio marittimo

R.O.G. n. 249

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 ;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- la Ordinanza di disciplina delle attività balneari, n. 43 del 21/02/2008;

CONSIDERATO che le recenti mareggiate hanno trasportato sull'arenile una rilevante quantità di legname (tronchi, ramaglie ecc) che dovrà essere rimosso;

RAVVISATA la necessità di procedere alla pulizia delle spiagge da detto materiale;

RITENUTO che, a fronte del prevedibile verificarsi, nei mesi invernali, di periodi di maltempo, analoghi a quelli recentemente registrati, sia opportuno prevedere che la rimozione sia consentita fino alla data del 31/3/2011;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, in deroga al disposto dell'art. 4, comma 1° comma, lettera k), della citata Ordinanza Balneare n. 43 del 21 febbraio 2008, che sia consentito, **fino alla data del 31/3/2011:**

- a chiunque di asportare il legname accumulato sulle spiagge;
- ai rispettivi concessionari di accendere fuochi allo scopo di bruciare legname (tronchi, ramaglie, ecc) trasportato sulla spiaggia dal moto ondoso marino.

Le attività di cui sopra dovranno avvenire osservando le seguenti modalità:

- si dovrà evitare qualsiasi forma di inquinamento del demanio e del mare;
- al termine delle operazioni dovrà essere effettuata la bonifica del suolo demaniale occupato;
- l'accensione dei fuochi, che potrà avvenire esclusivamente durante le ore diurne ed in condizioni di buona visibilità, dovrà essere eseguita in modo tale da non creare pericolo o disagio alla collettività;
- qualora sia rinvenuto materiale di altra natura (pneumatici, oggetti in plastica, ecc), lo stesso non potrà essere bruciato, ma dovrà essere smaltito con le corrette modalità previste per ciascuna tipologia di materiale.

Chiunque violi le sopra citate prescrizioni, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà perseguito a termini di legge;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

S. Margherita Ligure, 11 NOV. 2010



IL DIRIGENTE

Dot. Alessandro Russo